

ORIGINALE

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 14

del 30 MARZO 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (D.L. 193/2016)

L'anno duemiladiciassette addì trenta (30) del mese di marzo alle ore 19.40 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta ordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

NOME	COGNOME	Presente	Assente
FELICE	NOVELLO	X	
MARIO	CARAPELLO	X	
PASQUALINO	DI FRANCESCO	X	
DIEGO	BERARDINELLI	X	
MATTEO	DI FRANCESCO	X	
LORENZO	FERRARA		X
ROBERTA	GIZZI	X	
MARIA	STAMPONE	X	
SIMONE	NOVELLO	X	
ANTONIO	CARAPELLO	X	
MONICA	FERRARA	X	

Totale assenti N.1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Alessandro Langiu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Felice Novello nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 6-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 stabilisce quanto segue: "*Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire (...) con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale*";

RILEVATO che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

CONSIDERATO CHE:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

RITENUTO di approvare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

ATTESA pertanto la necessità di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, a norma dell'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016;

VISTO l'allegato schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti:

- il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale in data 29/03/2017 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati da parte del Responsabile del servizio finanziario e dal Responsabile ufficio tributi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 30/03/2007 e s.m.i.;

Con la seguente votazione : Favorevoli n. 10, Contrari n. 0, Astenuti n. 0;

DELIBERA

- 1) Di richiamare quanto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **DI APPROVARE** il *Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento*, composto di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 5) **DI PUBBLICARE** il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 6) **DI GARANTIRE** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

-Stante l'urgenza, per separata ed unanime votazione favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co 4 del DLgs n. 267 del 2000;

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri	
<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario -Rag. Anna Rosa BERARDUCCI -</p>	<p>Il Responsabile del Servizio interessato Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio -Rag. Anna Rosa BERARDUCCI -</p>

Letto, approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE

Felice Novello



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro Langiu




Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
13 APR 2017 al **28/04/17** Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Il Responsabile del Servizio




Il Responsabile del Servizio Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

-Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

-È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI MONTAZZOLI
UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI**

(art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 14 del 30 MARZO 2017

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetti interessati
- Art. 3 - Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

Titolo II – DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

- Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria
- Art. 5 - Contribuenti ammessi alla procedura
- Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualita' pregresse
- Art. 7 - Definizione agevolata delle liti pendenti
- Art. 8 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute
- Art. 9 - Rateizzazione delle somme da corrispondere
- Art. 10 - Rigetto dell'istanza

Titolo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 11 - Pubblicita'
- Art. 11 - Norme finali
- Art. 13 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento reca disposizioni sull'applicazione della definizione agevolata dei carichi pendenti delle entrate comunali anche tributarie, come prevista dall'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate comunali anche tributarie, si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di Montazzoli a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal Comune di MONTAZZOLI e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Per la definizione agevolata delle entrate non riscosse, oggetto del presente regolamento, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia. Per le sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il Comune di Montazzoli, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.

7. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

8. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

9. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

Art. 2

Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

- a) manifestano la propria volontà di aderire alla definizione agevolata entro il **31 Luglio 2017**;
- b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 3

Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

TITOLO II

DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 4

Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Art. 5

Contribuenti ammessi alla procedura

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle presenti agevolazioni, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti agevolazioni anche gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

Art. 6

Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualita' pregresse

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza entro e non oltre il **31 Luglio 2017** mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.
2. Entro il 31/5/2017, il Concessionario, anche con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risultano notificate le ingiunzioni fiscali delle quali è consentita la definizione agevolata.
3. Entro il 31 Luglio 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
4. Successivamente, entro il 31 Agosto 2017, il Comune emetterà la comunicazione nella quale è indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata per coloro che intendono versare in unica rata.
5. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente intestato al Comune di Montazzoli o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o

secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (modello F24) secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 4.

6. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

7. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

Art. 7

Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche quelle per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

Art. 8

Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:

- versamento in unica soluzione entro la data del **30/09/2017**;
- versamento rateale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 9 del 30/03/2017, secondo quanto stabilito al successivo art. 9 del presente regolamento.

Art. 9

Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 6 comma 1.
2. Il Comune comunica entro il 31 Agosto 2017 l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

b) Con pagamento dilazionato in **due rate**:

Rata 1 entro il 31 Settembre 2017
Rata 2 entro il 31 Novembre 2017

c) Con pagamento dilazionato in **tre rate** per importi superiori a € 2.000,00

Rata 1 entro il 31 Settembre 2017

Rata 2 entro il 31 Novembre 2017

Rata 3 entro il 31 Gennaio 2018

d) Con pagamento dilazionato in **cinque rate** solo per importi superiori a € 5.000,00:

Rata 1 entro il 31 Settembre 2017

Rata 2 entro il 31 Novembre 2017

Rata 3 entro il 31 Gennaio 2017

Rata 4 entro il 30 Marzo 2018

Rata 5 entro il 30 Maggio 2018

L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto idebiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque saranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

5. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative di gestione della procedura, una somma pari a € 50,00.

Art. 10

Rigetto dell'istanza

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

TITOLO III **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 11

Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 12

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla sua adozione.